



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 25-*decies*, comma 12, del citato decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, il quale stabilisce che i tabacchi da inalazione senza combustione, di cui allo stesso comma, sono sottoposti ad accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTO l'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminato dall'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, n.160, che ha ridefinito, tra l'altro, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette nella misura del 59,8 per cento;

VISTA la determinazione direttoriale del 3 gennaio 2020, n. 3825 con la quale, conseguentemente, è stato rideterminato l'importo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;

VISTA la determinazione direttoriale del 14 gennaio 2020, n.17213 con la quale, a seguito del calcolo, per l'anno 2020, del PMP-sigarette, ai sensi dell'art.39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stato rideterminato l'importo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione, secondo quanto riportato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;

VISTE le istanze ricevute dalla società British American Tobacco Italia Spa, con le quali è stata richiesta la registrazione, ai fini della commercializzazione, di alcune marche di tabacco da inalazione senza combustione, e per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 occorre fissare, per il tabacco da inalazione senza combustione, il relativo prezzo di vendita al pubblico, in conformità a quello richiesto dal produttore o dall'importatore, ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies del citato decreto, nonché l'importo dell'accisa determinato ai sensi dello stesso comma 3;

CONSIDERATO che in base alle procedure tecniche, definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, è stato determinato il tempo medio necessario per il consumo di ciascun prodotto di cui si chiede la registrazione;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Per prodotti di cui alla allegata tabella, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono stabiliti i prezzi di vendita al pubblico e l'importo dell'accisa gravante in conformità a quanto richiesto.

ARTICOLO 2

Per l'effetto di quanto previsto all'articolo 1, la tabella dei prezzi e delle imposte gravanti sui tabacchi da inalazione senza combustione è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia dogane e monopoli.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Roma, 1° aprile 2020

Marcello Minenna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

MARCA	Tempo di consumo	Rapporto di equivalenza	Importo equivalente accisa/1 pezzo	Pezzi Confezione	Aggio / 1000 pezzi	IVA/ 1000 pezzi	Accisa / 1000 pezzi	Accisa a pezzo	Accisa a confezione	Prezzo per 1000 pezzi	Prezzo a confezione
NEO STICKS CLASSIC TOBACCO	237,90	0,68106	0,10264	20	17,50	31,56	25,66	0,02566	0,5132	175,00	3,50
NEO STICKS TERRACOTTA TOBACCO	238,10	0,68163	0,10272	20	17,50	31,56	25,68	0,02568	0,5136	175,00	3,50